

TI_GERICHTE 14.2017.144 vom 6. Februar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.144

FR: TI_GERICHTE 14.2017.144 du 6 février 2014

IT: TI_GERICHTE 14.2017.144 del 6 febbraio 2014

Erwägungen

E. 1

potrebbe semmai vantare un credito nei confronti di PINT1 1 (ma non più della PI 3, anch'essa radiata dal registro di commercio, il 23 settembre 2014, in seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo) sulla base della convenzione e riconoscimento di debito (doc. H), questione che, per il suo contenuto e per le parti interessate, esula però dalla presente procedura.

10. La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni all'appello, mentre la CONV2 1, nella sua qualità di interveniente adesivo, non ha di regola diritto ad alcuna indennità, neppure in virtù dell'art. 106 cpv. 3 CPC, salvo particolari ragioni di equità (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2014 del 5 novembre 2015 consid. 4.3 con i rinvii; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 106), che però nel caso concreto non s'intravedono.

11. Circa i rimedi esperibili controlla presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, che si avvicina a fr. 100'000. (sopra ad H), supera agevolmente la soglia difr. 30'000. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: l. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 5'000. relative al presente giudizio, già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

■;

■;

■.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

E. 2

a ed. 2010, n. 66 ad art. 197 LEF). L'Ufficio dei fallimenti è pertanto tenuto ad allestire l'inventario, iscrivendovi tutto quanto a suo giudizio risulta di spettanza del fallito e quanto da quest'ultimo detenuto al momento del suo fallimento. Tale misura tuttavia non fissa ancora definitivamente quali sono i beni appartenenti alla massa, l'inventario estendendosi anche a quegli oggetti detenuti dalla fallita ma di proprietà di terzi o da quest'ultimi rivendicati (Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 a ed. 2012, n. 1826; Hunkeler in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 1 ad art. 225 LEF).

E. 2.1

Qualora un terzo rivendichi la proprietà di beni mobili che sono detenuti esclusivamente dal debitore o che sono stati inclusi tra quelli della massa, l'amministrazione del fallimento ne fa menzione nell'inventario (Handschin/Hunkeler , op. cit., n. 66 e 103 ad art. 197; cfr. sentenza della CEF 15.2003.85 del 25 luglio 2003, consid. 2), decidendo se le cose rivendicate dal terzo devono essergli restituite (art. 242 cpv. 1 LEF). Al contrario, nel caso in cui dovesse ritenere infondata la pretesa del terzo, essa impartirà a quest'ultimo un termine di venti giorni per promuovere l'azione davanti al giudice del luogo del fallimento, dando così avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall'art. 242 cpv. 2 LEF.

E. 2.2

La natura giuridica della procedura di rivendicazione nel fallimento, così come la nozione di “ possesso ”, sono le stesse di quelle previste dalla rivendicazione nell'ambito del pignoramento. La procedura prevista dall'art. 242 cpv. 2 LEF si applica pertanto quando gli oggetti rivendicati sono in possesso esclusivo del fallito o della massa (Gilliéron , op. cit., n. 1931; Hunkeler , op. cit., n. 3 ad art. 242; Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 25 e seg. ad § 40). Il criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa di rivendicazione, mentre l'onere della prova continua a gravare sulla parte rivendicante conformemente all'art. 8 CC (DTF 131 III 599, consid. 2.3.3; Jean-Luc Tschumy , La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, BLSchK 2016, pag. 188, consid. B/5 con rinvii).

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha respinto la petizione dopo aver considerato, sulla base della documentazione agli atti, che l'attore non aveva dimostrato di essere proprietario della vettura inventariata nella massa attiva del fallimento della CO 1. In particolare, per il primo giudice RE 1 non ha mai avuto il possesso della F _____, né risulta che disponesse dei mezzi per poterlo esercitare. Oltre a ciò, egli ha rilevato l'assenza di un documento che attesti la conclusione di un contratto fiduciario tra PINT1 1 e la convenuta per l'acquisto della vettura in oggetto. Al proposito il Pretore non ha ritenuto determinanti, poiché ritrattate in almeno due occasioni, le dichiarazioni dell'allora amministratore unico della società fallita, mettendo inoltre in dubbio che PINT1 1 avesse potuto trasferire la proprietà di una vettura che nemmeno risultava di sua pertinenza. Al contrario, ha osservato il magistrato, dai documenti si evince che la F _____ è stata acquistata per € 130'000.– dalla fallita, la quale, oltre ad aver provveduto al pagamento tramite il proprio conto bancario, ha sdoganato la vettura utilizzandola poi conformemente ai propri scopi sociali (in particolare il noleggio di autoveicoli).

E. 4

Nell'appello, RE 1 contesta a uno a uno i motivi evidenziati dal Pretore per respingere la sua petizione, rimproverandogli di non aver valutato la modalità di acquisto della vettura

(sotto consid. 5), di aver escluso l'avvenuto trasferimento della proprietà nei suoi confronti, ammettendolo invece per la convenuta (consid. 6), di aver considerato di rilievo l'assenza di un contratto fiduciario, per l'acquisto della F_____, tra PINT1 1 e la società fallita, attribuendo a quest'ultima la proprietà della stessa senza aver tenuto conto della sua reale situazione finanziaria sulla scorta dei documenti bancari da lui prodotti (consid. 7), e di non aver preso in considerazione le dichiarazioni di PINT2 1, ex amministratore unico della convenuta (consid. 8).

E. 5

RE 1 si duole anzitutto della mancata valutazione, da parte del Pretore, delle modalità di acquisto della vettura rivendicata. A suo dire, il giudice di prime cure ha dato valenza alle dichiarazioni dell'amministratrice unica della società fallita (e quindi a una persona interessata in causa che detiene il 75% delle azioni) senza considerare che il conto della società era vuoto prima dell'acquisto della F_____. Sottolinea come la convenuta non abbia fornito spiegazioni in merito alla provenienza della somma usata per comprare la vettura, a differenza di lui che, al contrario, ha giustificato la propria argomentazione sulla scorta dei documenti prodotti e con la testimonianza di PINT1 1, a suo dire non contestata dalle controparti. La censura è priva di pregio. In primo luogo non risulta che il Pretore abbia fondato la propria motivazione sulle dichiarazioni rilasciate dall'amministratrice unica della società fallita per ritenere quest'ultima proprietaria della vettura rivendicata. Invero, l'unico accenno all'interrogatorio di PINT3 1 si evince dal riassunto dei fatti riportati nella decisione, mentre la conclusione cui è giunto il primo giudice, come si vedrà (sotto, consid. 6.2), è fondata sul mancato trasferimento della proprietà. In merito poi alle critiche avanzate nei confronti della convenuta e del Pretore per non avere, la prima, giustificato e registrato in contabilità la provenienza del denaro mentre, il secondo, per non aver valutato la reale possibilità finanziaria della CO 1 per acquistare la vettura, l'appellante sembra dimenticare che spetta a lui – e non alla società fallita – dimostrare il proprio diritto sulla vettura rivendicata (sopra, consid. 2/b). Sotto questo aspetto, la prima censura dell'appello va respinta.

E. 6

Secondariamente, l'appellante rimprovera al Pretore di aver respinto la petizione per il solo motivo che non gli erano stati forniti i mezzi necessari per entrare in possesso della Ferrari (che al momento dell'inventario si trovava, “per questioni di prestigio”, presso il garage della società interveniente), senza però approfondire i motivi per cui il trasferimento non è mai avvenuto. Al proposito, egli addebita la colpa alla CONV2 1, che si è rifiutata di consegnargli la F_____ dopo il perfezionamento del contratto con PINT1 1 (quindi del titolo di acquisizione), ciò che l'ha costretto a ricorrere alla giustizia penale. Ritene al proposito “scorretto e fuorviante” che il primo giudice non abbia ammesso il trasferimento della proprietà per la mancata immissione del possesso dell'oggetto, dal momento che – a suo dire – la volontà in tal senso è stata manifestata e PINT1 1 ha messo a disposizione la vettura.

E. 6.1

La trasmissione della proprietà di una cosa mobile presuppone la riunione di tre condizioni (Paul-Henri Steinauer, *Les droits réels*, vol. II, 4 a ed. 2012, n. 2008): un titolo di acquisizione valido (per esempio un contratto di compravendita, di appalto, di donazione, un contratto fiduciario o societario, una disposizione di ultima volontà), con cui l'alienante

s'impegna a cederne la proprietà, un atto di disposizione (contratto "reale") e il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (art. 714 cpv. 1 CC). Se la cosa non è consegnata al nuovo proprietario, ma egli ne acquisisce solo il possesso originario, mentre l'alienante ne conserva il possesso effettivo (derivato) in virtù di un cosiddetto "costituito possessorio" (art. 924 cpv. 1 CC), sono inoltre necessari due atti giuridici supplementari: un titolo speciale stante il quale l'alienante conserva il possesso (usufrutto, pegno manuale, locazione, prestito, deposito, ecc.) e un contratto possessorio secondo cui l'alienante riconosce che l'acquirente è possessore originario e dichiara di possedere la cosa per conto di lui (Stahelin, op. cit., n. 2020 seg.). In tale ipotesi, il trasferimento di proprietà non è però opponibile ai terzi se è stato fatto nell'intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (art. 717 cpv. 1 CC), ovvero se le parti non mirano in realtà a trasferire la proprietà bensì a garantire un credito dell'acquirente nei confronti dell'alienante aggirando l'esigenza di spossesso prescritta dall'art. 884 cpv. 3 CC (Stahelin, op. cit., n. 2025).

E. 6.2

Nella fattispecie, la circostanza principale che ha spinto il Pretore a respingere la petizione è il fatto che RE 1 non ha dimostrato il trasferimento, a suo favore, del possesso della vettura inventariata nella massa fallimentare. Nell'appello egli non contesta tale assunto, anzi ammette espressamente di non essere mai entrato in possesso della F_____ (appello, pag. 6 ad 3/b), attribuendo però la colpa del mancato trasferimento a chi deteneva a quel momento la vettura nel frattempo sequestrata penalmente (doc. I accluso alla risposta). Senonché in assenza della prova del trapasso del possesso, e quindi di una delle tre condizioni cumulative previste dall'art. 714 cpv. 1 CC (sopra consid. 6.1), il Pretore non poteva riconoscere a RE 1 la proprietà della vettura. Non è d'altronde di rilievo il fatto che il garage abbia rifiutato di consegnare la F_____ all'appellante, dal momento ch'egli non ha dimostrato che l'interveniente la detenesse per conto di lui o di PINT1 1. Al contrario, la fattura del garage del 18 novembre 2011 è indirizzata alla CO 1 (doc. VI) e il 12 luglio 2012 l'allora amministratore unico di quest'ultima, PINT2 1, ne ha chiesto alla PI 1 la messa a disposizione a nome della società (doc. S). Del resto, come si vedrà (sotto consid. 7), né dal "contratto di trasferimento di proprietà a pagamento" sottoscritto il 5 giugno 2012 (doc. I) – unico titolo di acquisizione di cui si avvale il rivendicante – né dagli altri documenti agli atti risulta che la F_____ sia mai stata di proprietà di PINT1 1 o che la CO 1 abbia trasferito la proprietà a quest'ultimo autorizzandolo in tal modo a cederla a sua volta all'appellante. Sotto questo aspetto, l'appello va disatteso.

E. 7

2 Vano è inoltre il tentativo di RE 1 di giustificare la propria pretesa facendo leva sul fatto che la convenuta non ha mai avuto la disponibilità economica per acquistare la F_____ in oggetto. L'origine dei fondi utilizzati per pagare il prezzo di compravendita non è infatti un criterio pertinente per stabilire i rapporti di proprietà (art. 922 e 1376 CCit.). D'altra parte, sarà pur verosimile (ma non certo in ragione del fatto che parte dei trasferimenti sono avvenuti a contanti) che l'accredito sul conto della PI 3 presso la Banca _____ (doc. O) del prezzo della compravendita del fondo n. _____ RFD di _____, pari a fr. 265'000.–, di cui la metà spettava all'appellante quale mercede di mediazione (doc. C, D, H e I), sia all'origine del prelievo a contanti di fr. 115'000.– (convertiti in € 105'243.89), versati lo stesso giorno (il 5 agosto 2011) sul conto della CO 1, dal quale sono poi stati addebitati il successivo 8 agosto gli € 100'024.63

serviti a saldare il prezzo di vendita della Ferrari (doc. P). La somma non proviene però da un conto di PINT1 1, bensì da uno della PI 3, ch'egli non era autorizzato a adoperare per scopi personali, pur essendone amministratore unico (doc. E). Anche sotto questo profilo la censura cade dunque nel vuoto.

E. 7.3

La sentenza impugnata resiste pertanto alle critiche sotto il profilo dell'apprezzamento delle prove assunte agli atti, in particolare laddove il Pretore ha ritenuto che la F_____ non è mai entrata nel patrimonio dell'appellante, a fronte della fattura del 2 maggio 2011 trasmessa dalla venditrice alla CO 1 (doc. III), del documento relativo allo sdoganamento della vettura operato dalla stessa fallita (doc. V), del suo uso conforme allo scopo della società (doc. IX. 1-3) – curiosa al riguardo la censura dell'appellante sui prezzi di noleggio “assolutamente assurdi”, dato ch'egli è stato fino al 17 settembre 2012 socio gerente della _____ Sagl, per il cui tramite la F_____ è stata noleggiata a terzi, società poi radiata dal registro di commercio, il 27 gennaio 2015, in seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo –, e dell'assenza di prova del trasferimento di proprietà a RE 1.

E. 8

Irrilevanti risultano infine le dichiarazioni scritte rilasciate dall'ex amministratore unico della fallita, PINT2 1 (doc. G, doc. VII e VIII). Da un lato perché simili attestazioni non hanno di principio valore probatorio nelle procedure ordinarie, in cui il dichiarante dev'essere sentito quale teste (sentenza della CEF 14.2017.30 del 28 giugno 2017, consid. 5.3/b; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 19 e 20 ad art. 157 CPC, con rinvii) ciò che nel caso concreto non è avvenuto, PINT2 1 non essendo comparso all'audizione prevista per il 21 ottobre 2015 (inc. _____); dall'altro poiché, come correttamente ritenuto dal Pretore, PINT2 1 ha ritrattato ben due volte la sua dichiarazione del 14 dicembre 2012 (doc. G), a suo dire ottenuta da PINT1 1 dietro il pagamento di un compenso di fr. 6'000.– (doc. VIII). Scegliere tra le due versioni contrastanti risulta impossibile sicché l'accertamento del Pretore secondo cui le dichiarazioni in questione non hanno valore probatorio non è sicuramente errato.

E. 9

In definitiva, l'appello è infondato e quindi da respingere, il Pretore avendo giustamente ritenuto che RE 1, su cui grava l'onere della prova, non è riuscito a dimostrare di essersi fatto trasferire validamente il possesso e il diritto di proprietà della F_____ da lui rivendicata e inventariata nella massa fallimentare della CO 1. Tutt'al più, RE 1 potrebbe semmai vantare un credito nei confronti di PINT1 1 (ma non più della PI 3, anch'essa radiata dal registro di commercio, il 23 settembre 2014, in seguito alla chiusura del suo fallimento per mancanza di attivo) sulla base della “convenzione e riconoscimento di debito” (doc. H), questione che, per il suo contenuto e per le parti interessate, esula però dalla presente procedura.

E. 10

La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG, segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece ripetibili, non avendo la CO 1 presentato osservazioni all'appello, mentre la CONV2 1, nella sua qualità di interveniente adesivo, non ha di regola diritto ad alcuna indennità, neppure in virtù dell'art. 106 cpv. 3

CPC, salvo particolari ragioni di equità (sentenza del Tribunale federale 4A_480/2014 del 5 novembre 2015 consid. 4.3 con i rinvii; Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 106), che però nel caso concreto non s'intravedono.

E. 11

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, che si avvicina a fr. 100'000.– (sopra ad H), supera agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 5'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: –; –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.